

SINTESI DELLA NORMATIVA VIGENTE

ESERCIZIO DELLA PESCA

La licenza che autorizza l'esercizio della pesca sportiva è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui siano riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del pescatore. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido. - Per praticare la pesca sportiva i residenti in Emilia-Romagna possono acquisire la licenza di tipo "B" che ha validità di 1 anno a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 22,72 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali. - Per praticare la pesca sportiva tutti gli interessati possono acquisire la licenza di tipo "C" che ha validità di 30 giorni a partire dalla data del pagamento, effettuando un versamento di € 6,82 sul c.c. 116400, intestato a Regione Emilia-Romagna - Tasse Concessioni regionali.

Entrambe i versamenti di cui sopra possono essere eseguiti anche on-line sul sito <https://agri.regione.emilia-romagna.it/TesseriniCaccia/licenze-pesca.jsp>.

Non sono tenuti all'obbligo del versamento le seguenti categorie:

- i minori di anni 12 se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato perché ultra sessantacinquenne;
- i minori di anni 18 se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e esercizio della pesca organizzata dalle associazioni piscatorie;
- coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
- persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992 art.3.

I pescatori che intendono esercitare la pesca dei salmonidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.

CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE AI FINI DELLA PESCA SPORTIVA

Le diverse zone di pesca sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:

- zona "A": specie ittiche delle acque interne, specie marine, presenti nelle acque salmastre e nel corso del fiume Po;
- zona "B": ciprinidi ed esocidi in particolare tinca (*Tinca tinca*), carpa (*Cyprinus carpio*), luccio (*Esox cisalpinus* sin. *Esox flaviae*) ed altre;
- zona "C": ciprinidi ed in particolare cavedano (*Squalius squalus* sin. *Leuciscus cephalus*), barbo (*Barbus plebejus*), lasca (*Chondrostoma genei* sin. *Chondrostoma toxostoma*) ed altre;
- zona "D": salmonidi, ed in particolare trota (*Salmo trutta* diverse varietà).

ATTREZZI, ESCHÉ E PASTURE CONSENTITE

1. Nelle **acque classificate <<A>>** al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;

b) una **lenza a mano**, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;

c) una **bilancella** con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;

d) **bilancia** con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una fessetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fessetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;

e) **dirlindana o piacentina**: rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità

di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;

f) **tirlindana**: (lenza a mano), con non più di tre ami;

g) **bilancione fisso**: l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fessetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;

h) **sparviero** (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:

- Nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
- Nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.

2. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle **zone classificate <>** sono consentiti:

a) **da una a tre canne**, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;

b) una **bilancella** con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare, ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

c) **una lenza a mano** con non più di tre ami ciascuna.

- È ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca. È inoltre consentita la pesca ricreativa con i bilancioni fissi esistenti. La pesca da natante è consentita unicamente nei tratti ove ciò sia esplicitamente previsto dal Programma ittico regionale.

3. Nelle **acque classificate <<C>>** al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato. È inoltre consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante.

- È ammesso l'impiego di pastura fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo per ogni giornata di pesca, comprese le esche. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.

4. Nelle acque della **zona <<D>>**, al pescatore sportivo è consentita la **pesca con una canna** con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o artificiale. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. Non è consentita la pesca da natante. - È vietato ogni tipo di pasturazione e la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.

PERIODI DI PESCA

- Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.
- In tutte le acque interne della Regione Emilia-Romagna è vietata la detenzione delle seguenti specie ittiche prelevabili nei periodi sotto riportati:

SPECIE	Periodo di divieto
Alborella	1/4-15/6
Anguilla	1/11-30/11
Barbocomune*	1/5-30/6
Barbotiberino*	1/5-30/6
Carpa	15/5-30/6
Cavedano	1/5-30/6
Cavedano etrusco	1/5-30/6
Ghiozzo gò	1/3-30/5
Lasca*	1/2-31/5
Latterino	1/4-30/4
Luccio	1/1-30/3
Paganello	1/4-31/5
Passera	15/12 - 31/1

SPECIE	Periodo di divieto
Persico reale	15/3 - 15/5
Rovella *	1/4 - 30/6
Scardola	1/5 - 30/6
Tinca	15/5 - 31/7
Triotto	1/4 - 30/6
Trota fario	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di marzo
Vairone *	1/4 - 30/6

* Le specie evidenziate con l'asterisco, se catturate in corsi d'acqua ricompresi all'interno di siti Rete Natura 2000, devono essere comunque immediatamente rilasciate.

La detenzione delle seguenti specie è permanentemente vietata:

Barbo canino	Gobione
Bavosa	Lampreda di fiume
Bottatrice	Lampreda di mare
Cagnetta	Lampreda padana
Cheppia	Nono
Cobite comune	Pesce ago
Cobite mascherato	Pesce ago di rio
Gambero di fiume	Pigo
Granchio d'acqua dolce	Sanguinerola
Ghiozzetto cinerino	Savetta
Ghiozzetto di laguna	Scazzone
Ghiozzetto minuto	Spinarello
Ghiozzo marmoreggiato	Storione cobice
Ghiozzo nero	Storione comune
Ghiozzo padano	Storione ladano

DIVIETI

- È vietata la pesca con:

a) con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;

b) con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche;

c) con l'impiego della corrente elettrica o di fonti luminose;

d) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;

e) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato;

f) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o strutture similari, da macchine idrauliche, da sifoni delle condotte idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini, dai ponti e dalle dighe di sbarramento;

g) a strappo con canna o lenza a mano;

h) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua o ingombrando con opere stabili che ne impediscano il regolare deflusso o impiegando reti che ne occupino più della metà.

- È fatto altresì divieto di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze nonché di trasportare pesce dal tramonto all'alba e di trasportare, scambiare o commercializzare pesci, anfibi o crostacei ancora vivi, esclusa l'anguilla, provenienti da acque pubbliche.

ORARI DI PESCA

- L'esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario.

- Nelle acque di altra categoria, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7.00 alle ore 18.00;

b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;

c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4.00 alle ore 20.00;

d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4.00 alle ore 21.00;

e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5.00 alle ore 19.00;

f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7.00 alle ore 18.00.

- **Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.**

- Nelle acque "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra le ore 19.00 della prima domenica di ottobre e le ore 5.00 dell'ultima domenica di marzo.

MISURE MINIME DI CATTURA

- È vietata la pesca di esemplari delle seguenti specie ittiche con lunghezza inferiore a quella sotto indicata:

SPECIE	MISURA MINIMA	SPECIE	MISURA MINIMA
Anguilla	40 cm	Luccio	70 cm
Barbo comune	25 cm	Orata	20 cm
Barbo tiberino	25 cm	Paganello	7 cm
Carpa	30 cm	Passera pianuzza	15 cm
Cavedano	16 cm	Persico reale	20 cm

SPECIE	MISURA MINIMA	SPECIE	MISURA MINIMA
Cavedano etrusco	16 cm	Spigola o Branzino	25 cm
Cefalo e Muggini	20 cm	Tinca	30 cm
Go	12 cm	Trota fario	22 cm
Lasca	15 cm	Vairone	10 cm

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.

- In caso di cattura di salmonidi di lunghezza inferiore a cm 22 è obbligatorio il taglio della lenza. È consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esche di tipo artificiale.

- È vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone e comunque non comprese nel seguente elenco:

Alborella	Ghiozzetto minuto	Persico reale
Anguilla	Ghiozzo marmoreggiato	Pesce ago*
Barbo canino	Ghiozzo nero	Pesce ago di rio*
Barbo comune	Ghiozzo padano	Pigo*
Barbo tiberino**	Gò	Roverella**
Bavosa	Gobione	Sanguinerola*
Bosega	Lampreda di fiume*	Savetta
Bottatrice*	Lampreda di mare*	Scardola
Cagnetta	Lampreda padana*	Scazzone
Carpa	Lasca**	Spigola
Cavedano	Latterino	Spinarello*
Cavedano etrusco	Luccio	Storione cobice*
Cefalo	Muggine calamita	Storione comune*
Cheppia	Muggine dorato	Storione ladano*
Cobite comune	Muggine musino	Tinca
Cobite mascherato	Nono	Triotto
Ghiozzetto cinerino	Orata	Trota fario
Ghiozzetto di laguna	Passera	Vairone**

* Le specie dell'elenco evidenziate con l'asterisco * sono considerate estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura la presenza va segnalata utilizzando l'apposito modulo reperibile alla pagina: <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/doc/moduli/segnalazione-di-catture-di-specie-ittiche-rare/view>

** Le specie dell'elenco evidenziate con il doppio asterisco ** sono classificate dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat" come specie di interesse comunitario e pertanto ne è vietata la detenzione all'interno di siti Rete Natura 2000.

LIMITI QUANTITATIVI DI CATTURA

- La pesca dei salmonidi (Trota fario, ecc.) è limitata, nella giornata, a 5 esemplari per pescatore; per ogni esemplare trattenuto va eseguita l'immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata.

- Per la pesca delle seguenti specie vigono limiti particolari sul numero di esemplari che possono essere giornalmente trattenuti:

Alborella	40 capi	Spigola	2 capi
Anguilla	2 capi	Tinca	1 capo
Luccio	1 capo	Triotto	30 capi
Persico reale	5 capi	Vairone	30 capi
Rovella	30 capi		

- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sotto indicate:

ZONE "A" Kg 5

ZONE "B" Kg 4

ZONE "C" e "D" Kg 2 compresi i salmonidi.

- È fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.

- Gli esemplari di specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopradetti.

Le disposizioni sopra riportate sono da ritenersi come sintesi orientativa e non completa della normativa vigente (Legge Regionale n. 11/2012 e Regolamento regionale n. 1/2018).

Il presente calendario è stato stampato in migliaia di copie formato A3; la diffusione è avvenuta attraverso le Associazioni piscatorie, gli U.R.P. delle Province e dei Comuni, gli esercizi di articoli Caccia e Pesca, le sedi locali della Polizia Provinciale e gli uffici dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca. Lo stesso è inoltre reso informaticamente accessibile alla pagina <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/pesca/doc/calendari-ittici/calendario-pesca-regionale/view>.

La capillarità dell'informazione di questo documento può essere ritenuta sufficiente per colmare eventuali lacune nei tabellamenti.

AVVISO AI PESCATORI

Numerosi corsi d'acqua collinari e montani sono interessati da bacini idroelettrici che possono rilasciare cospicui quantitativi d'acqua in qualunque momento, si invitano pertanto i frequentatori dei nostri fiumi a prestare attenzione ai cartelli monitori che segnalano le zone maggiormente a rischio.